

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 94 DEL 25/10/2022

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE LATO SUD-OVEST DEL COMPLESSO IMMOBILIARE GIÀ PROPRIETÀ "TUBIMAR ANCONA S.P.A." SITO NELLA ZONA PORTUALE DI ANCONA

(C.U.P. J32C21004300005, C.I.G. 93204842B7)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 148 in data 05/09/2022, con il quale, previa selezione mediante apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 – comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 così come da ultimo modificata ed integrata, venivano aggiudicati in appalto all'impresa "Eco Demolizioni s.r.l." avente sede legale a Rimini in via Emilia civ. 177 i lavori

- per la messa in sicurezza del padiglione lato sud-ovest del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona, di cui allo specifico progetto esecutivo già approvato con Decreto presidenziale sempre di questo Ente n. 78 in data 28/06/2022;
- VISTO** il Contratto di appalto stipulato, per i suddetti lavori, tra questa Autorità e la summenzionata impresa "Eco Demolizioni s.r.l." in data 20/10/2022 (rif. n. 1991/2022 del Registro di repertorio, n. 12/2022 del Registro contratti);
- VISTI** altresì, relativamente agli stessi lavori, la nota del Responsabile del procedimento prot. 7997 in data 24/10/2022 con la quale si dà mandato alla consegna al competente Direttore dei lavori, nonché la comunicazione di quest'ultimo in data 24/10/2022 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 13385 in pari data) con la quale si convoca all'uopo la summenzionata impresa appaltatrice;
- CONSIDERATO** che l'esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di spazi demaniali prossimi ad aree normalmente interessate dalla pubblica circolazione viaria o da attività lavorative altri legate alla locale logistica portuale;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità generale, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per i lavori in argomento possa essere recata una disciplina specifica a scanso di ogni pregiudizievole interferenza con la locale circolazione viaria e con le attività lavorative altrui;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte dell'appaltatrice impresa "Eco Demolizioni s.r.l." avente sede legale a Rimini in via Emilia civ. 177, per conto di questa Autorità, verranno prossimamente svolti – entro il tempo massimo di n. 120 giorni naturali e consecutivi – i lavori per la messa in sicurezza del padiglione lato sud-ovest del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di spazi demaniali normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria od alle attività lavorative altrui nell'ambito della locale logistica portuale, ciò secondo lo schema planimetrico allegato al presente provvedimento e di quest'ultimo facente parte integrante;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

ORDINA:

ART. 1

Durante l'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, per l'intera loro durata ovvero dalla data del presente provvedimento sino alla effettiva conclusione degli stessi, gli spazi demaniali all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

ART. 2

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, tutta l'area interessata resterà nella totale custodia del competente soggetto appaltatore, il quale provvederà – a proprie cure – a mantenere l'area medesima regolarmente delimitata e segnalata affinché, durante l'esecuzione dei lavori medesimi ovvero per l'intera loro durata, sia ivi impedito ogni accesso di veicoli altrui e persone non addette, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di Esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la pubblica circolazione viaria nonché le limitrofe attività lavorative di altrui competenza;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 20 del 20/12/2012;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali

competenti.

ART. 4

E' fatto salvo tutto quanto già stabilito con precedente Ordinanza di questo Ente n. 78 in data 09/10/2020 inerente l'interdizione all'accesso in condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona, nonché – per tutto quanto non in contrasto con il presente provvedimento – con precedente Ordinanza di questa Autorità n. 5 del 19/01/2022 in materia di accesso e circolazione nel medesimo complesso immobiliare.

ART. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)



IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE LATO SUD-OVEST DEL COMPLESSO IMMOBILIARE GIÀ PROPRIETÀ "TUBIMAR ANCONA S.P.A." SITO NELLA ZONA PORTUALE DI ANCONA

(C.U.P. J32C21004300005, C.I.G. 93204842B7)

Allegato all'Ordinanza n. 34 del 25/10/2022

